



OSSERVATORIO
WEALTH MGMT.

di Morri Rossetti

Monthly Roundup | Mag '21

MONTHLY ROUNDUP

Maggio 2021

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management del mese di Maggio 2021

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI



Detrazioni fiscali riconosciute alle persone fisiche che investono in PMI e Start up Innovative

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto l'opportunità, ancora in vigore, per i soggetti persone fisiche che investono nel capitale di PMI e Start up innovative, di detrarre dall'IRPEF, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta in cui tali investimenti sono effettuati, il 30% dell'importo investito, a condizione che tale investimento sia mantenuto per almeno 3 anni consecutivi e per un importo massimo agevolabile di 1.000.000,00 di Euro.

L' Art. 38, comma 7 e comma 8 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto un ulteriore beneficio per le persone fisiche che investono in PMI e Start up innovative, alternativo a quello introdotto nel 2017, che porta la detrazione fiscale dal 30% al 50%. In tal caso,

l'investimento massimo detraibile non può eccedere, per ciascun periodo di imposta: l'importo di € 50.000 per le Startup innovative; l'importo di € 150.000 per le PMI innovative. Per usufruire di tale beneficio i suddetti investimenti devono essere mantenuti per almeno 3 anni consecutivi. La cessione, anche solo parziale, prima dei 3 anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Solo per chi investe nelle PMI innovative, per gli investimenti che superano il limite di € 150.000, sulla parte eccedente può essere applicata una detrazione di importo pari al 30% ma fino ad un massimo di € 200.000,00 complessivi in tre periodi d'imposta.

Qualora la detrazione spettante del 50% superi l'imposta lorda dovuta per quel determinato periodo di imposta, è possibile riportare l'eccedenza fino al terzo anno successivo.

Al fine di usufruire della detrazione del 50% si deve procedere all'invio di un'istanza preventiva di accesso al beneficio mediante una piattaforma telematica diventata pienamente operativa il 1° marzo 2021. Questa istanza deve essere presentata direttamente dal legale rappresentante della società beneficiaria degli investimenti, accedendo alla

sezione "Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in Start-up e PMI innovative" del sito del Ministero dello sviluppo economico (MISE).

La Start up o PMI innovativa in questione per poter presentare la domanda deve:

risultare preventivamente e regolarmente iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese;

avere un indirizzo PEC registrato;

avere un codice attività contemplato dal "Regolamento de minimis" (in ogni caso non deve trattarsi di un codice di attività riconducibile al settore agricolo e/o della pesca e dell'acquacoltura);

non si deve trovare in stato di liquidazione o essere sottoposta a procedure concorsuali.

L'accesso alla piattaforma informatica avviene tramite lo SPID del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e la propria firma digitale, avendo cura di inserire la PEC dell'impresa beneficiaria e la PEC dell'investitore.

La suddetta istanza deve essere presentata prima di effettuare l'investimento a favore della Start-up innovativa o della PMI.

Possono usufruire di tale beneficio solo gli investimenti effettuati a titolo di sottoscrizione di aumento del capitale sociale della Start up o della PMI innovativa; non sono ammessi quelli effettuati in fase di costituzione, compresi invece nella detrazione del 30% introdotta dalla Legge di Bilancio del 2017. Sono ammesse anche le compensazioni dei crediti in sede di sottoscrizione dell'aumento di capitale.

L'investitore può usufruire della suddetta agevolazione unicamente a conclusione dell'iter che segue alla presentazione dell'istanza e dei relativi accertamenti. In caso di buon esito di predetto iter, è rilasciata dal MISE un'attestazione positiva e un Codice identificativo, generato dal Registro Nazionale,

e l'investitore avrà quindi diritto ad applicare la detrazione del 50%.

Gli esiti della domanda, siano essi positivi o negativi, sono inviati agli indirizzi PEC dell'investitore e della società beneficiaria.

In caso di pluralità di investitori, il legale rappresentante della società beneficiaria dovrà presentare una domanda per ciascuno di essi.

Nel corso del processo autorizzativo, oltre alle verifiche dei requisiti sopra elencati, deve rilevarsi che non sia superato il massimale previsto dal Regolamento de minimis, che ammonta a € 200.000,00 complessivi per 3 esercizi.

Come abbiamo visto, la società e gli investitori sono quindi posti di fronte alla valutazione dei diversi scenari e decidere se richiedere la detrazione del 30% o del 50% in relazione agli investimenti da effettuare.

Incidentalmente rileviamo che, se la quota posseduta dall'investitore in una PMI o Start up innovativa è inserita in un "PIR "cd. "alternativo", i benefici derivanti dalla costituzione e mantenimento dell'investimento tramite il PIR non determineranno la cessazione dei benefici oggetto del presente commento: l'investitore continuerà quindi ad usufruire delle suddette detrazioni unitamente ai benefici PIR.

* * *

SEGUE →



Criptovalute: territorialità delle plusvalenze da cessione di criptovalute e implicazioni per il regime dei c.d. “neo-residenti”

Come noto, le criptovalute sono definite come rappresentazioni digitali di valore, non emesse da una banca centrale o da un’Autorità pubblica e non collegate necessariamente a una valuta avente corso legale.

Nonostante siano ormai utilizzate come mezzo di scambio, non è ancora chiaro se possano essere considerate come moneta a tutti gli effetti. Per potersi qualificare come tali, infatti, le criptovalute dovrebbero svolgere tutte le funzioni economiche comunemente attribuite alle valute governative, ovvero:

- riserva di valore;
- unità di conto;
- mezzo di scambio.

Alcune tra le criptovalute più conosciute svolgono già una parte di queste funzioni: Bitcoin, per esempio, viene efficacemente utilizzata come riserva di valore – tanto che alcuni operatori del settore la definiscono come il nuovo “oro digitale”; Ethereum[1], dal canto suo, può essere considerata come la versione digitale del petrolio, potendo essere utilizzata sia come riserva di valore merce, sia come asset produttivo.

Ciò che ancora manca, però, a tali valute digitali è l’agire come unità di conto, posto che il loro utilizzo come misura del valore delle transazioni economiche non è ancora frequente.

Nonostante ciò, non può essere trascurato che buona parte dell’opinione pubblica intenda oggi le criptovalute al pari di una moneta: si pensi solo al crescente numero di mercati online che accettano dette valute come corrispettivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Per questa ragione, la Corte di Giustizia dell’Unione europea – nel pronunciarsi su una controversia avente ad oggetto la fiscalità indiretta delle criptovalute[2] – ha associato le operazioni in valuta digitale alle operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”). La nostra Agenzia delle Entrate si è allineata a tale interpretazione del giudice europeo affermando che gli stessi principi fissati in materia IVA devono trovare attuazione anche per quanto riguarda le imposte dirette[3].

Alla luce di ciò, attualmente l’acquisto e la vendita di criptovalute effettuate fuori dall’attività di impresa vengono qualificati dall’Amministrazione finanziaria italiana come “operazioni a pronti”, dalle quali si realizzano capital gain derivanti da valute estere[4].

Di conseguenza, ai fini delle imposte dirette la plusvalenza realizzata attraverso il prelievo o la cessione di una valuta virtuale si qualifica come reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, e per le persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa, detta plusvalenza viene tassata ai sensi del successivo comma 1-ter del TUIR. Pertanto, si avrà l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta con aliquota al 26% solo se il contribuente ne detiene un ammontare superiore a euro 51.645,69[5] per almeno sette giorni continui nel periodo di imposta in cui la plusvalenza stessa è stata realizzata, valutato secondo il cambio applicabile al 1° gennaio di

ogni anno e con i criteri stabiliti dall'articolo 68, comma 6, del TUIR.

Ciò premesso, si rileva che ad oggi restano ancora senza risposta alcune questioni di non poco conto, fra cui quella relativa alla territorialità di dette plusvalenze.

Difatti, se è vero che le criptovalute sono classificate quali valute estere, al fine di determinare la territorialità dei relativi redditi è necessario ricorrere alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera f), n. 2, del TUIR in combinato disposto con l'articolo 165, comma 2, del TUIR – in forza del quale “[i] redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.

Queste disposizioni assumono particolare interesse se lette in relazione al regime agevolativo opzionale di cui all'articolo 24-bis del TUIR. I soggetti c.d. “neo-residenti” beneficiano, di fatto, di un sistema di imposizione diretta differenziato: i redditi di fonte italiana vengono assoggettati a imposizione ordinaria, mentre per i redditi di fonte estera è prevista un'imposizione sostitutiva forfetaria pari a euro 100.000 euro per singolo periodo di imposta.

In tale circostanza, appare dunque essenziale definire il criterio di individuazione della territorialità delle plusvalenze da cessione di criptovalute, atteso che, in caso di plusvalenza di fonte estera, tale provento sarebbe assorbito integralmente dell'imposizione sostitutiva forfetaria. Per certi versi l'Italia – seguendo questa interpretazione – offrirebbe un'opportunità di risparmio d'imposta potenzialmente in grado di attrarre individui ad alto potenziale, in ragione della loro disponibilità di rilevanti capitali e di risorse finanziarie.

Posto che, come detto, le valute digitali sono qualificate dall'Amministrazione come valute estere, per risolvere la questione bisogna fare riferimento al luogo in cui si trova il deposito o il conto bancario su cui sono custodite. Se questi si trovano in Italia, allora il reddito sarà di fonte italiana, altrimenti il reddito dovrà essere considerato di fonte estera.

Come è risaputo, tuttavia, le criptovalute non vengono custodite né su depositi bancari, né su conti correnti, in quanto esse circolano al di fuori del circuito bancario, bensì vengono conservate nei c.d. “wallet”, o portafogli elettronici. Un wallet è, in estrema sintesi, un software che tiene traccia delle chiavi segrete utilizzate per firmare digitalmente le transazioni di criptovaluta per i registri distribuiti.

Pertanto, il luogo in cui si trovano le criptovalute deve essere determinato sulla base della dimensione spaziale del wallet nel momento in cui viene realizzata la plusvalenza. Se questo è fisico, si guarda alla giurisdizione in cui il wallet è fisicamente conservato; se, invece, è online, si deve fare affidamento alla giurisdizione in cui è situato l'intermediario che mette a disposizione il portafoglio elettronico, se presente.

La materia è nel complesso certamente fluida e, considerata la grande accelerazione che sta interessando il fenomeno delle criptovalute, appare necessario che sia approntato un definito e certo inquadramento fiscale della materia, per consentire ai contribuenti di adempiere con certezza alle obbligazioni tributarie che possono sorgere a fronte delle operazioni compiute, nonché per scongiurare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

[1] Occorre qui precisare che il termine “Ethereum” viene ormai impropriamente

utilizzato dai più per qualificare sia la piattaforma digitale che consente di costruire un'ampia gamma di applicazioni decentralizzate, sia la criptovaluta utilizzata per completare le transazioni su detta piattaforma (che, in realtà, prenderebbe il nome di "Ether").

[2] Cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

[3] Cfr. Agenzia delle Entrate, risoluzione 2 giugno 2016, n. 72/E.

[4] L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regione Lombardia, nella risposta a interpello 22 gennaio 2018, n. 956-39, ha infatti riconosciuto alle criptovalute la natura di moneta estera.

[5] Che rappresentano l'equivalente di 100 milioni di lire. Così C.M. 24 giugno 1998, n. 165/E.

* * *



Risoluzione della donazione per mutuo dissenso

Il regime fiscale derivante dalla risoluzione di un contratto di donazione per mutuo dissenso è stato oggetto nel tempo di confliggenti interpretazioni. Tale dibattito riflette la contrapposizione di tesi in merito alla qualificazione civilistica di tale fattispecie.

Ai fini civilistici, infatti, secondo una prima impostazione, l'atto di scioglimento per mutuo dissenso dovrebbe essere qualificato come una donazione essa stessa (cd. "contrarius actus").

Si tratterebbe, in altre parole, di una donazione "uguale e contraria" rispetto alla precedente. In base a tale tesi, gli effetti della donazione venivano meno con efficacia ex nunc.

In base ad una seconda impostazione, tale fattispecie dovrebbe essere qualificata negozio risolutorio. Secondo tale tesi, il mutuo dissenso porrebbe nel nulla gli effetti della donazione originaria, con efficacia ex tunc.

Ai fini fiscali, la tesi del cd. "contrarius actus" comporta l'applicazione dell'imposta di donazione in misura proporzionale o in ogni caso di un'altra forma di tassazione indiretta, come l'imposta di registro, ipotecaria e catastale. In sintesi, come si vedrà nel seguito, in caso di risoluzione intervenuta tra le medesime parti originarie trova applicazione l'imposta di registro. In caso di risoluzione intervenuta tra donante e eredi del donatario trova applicazione l'imposta sulle donazioni.

La qualificazione della fattispecie come negozio risolutorio comporta invece l'applicazione delle imposte indirette in misura fissa. Inoltre, in base a tale seconda impostazione, la donazione oggetto di risoluzione per mutuo dissenso non deve essere considerata ai fini del calcolo del coacervo (cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 142-2014/T approvato il 29-30 gennaio 2015).

L'evoluzione interpretativa in materia può essere così riassunta:

Inizialmente l'Agenzia delle Entrate accolse la tesi del cd. "contrarius actus". In particolare, nella risoluzione 329/2007, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che: "l'atto di risoluzione consensuale in questione è da considerarsi un autonomo negozio dispositivo mediante il quale gli eredi del donatario trasferiscono a titolo gratuito al donante l'immobile oggetto della pregressa donazione. In base alle

precedenti argomentazioni deve ritenersi che l'atto che si intende stipulare vada assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 49, del decreto-legge n. 262 del 2006 e successive integrazioni e modificazioni, nonché alle imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1 e 10 del DLGS 31 ottobre 1990, n. 347". Nella pratica, il contenuto di tale pronuncia, pur noto, venne di fatto ignorato dagli operatori di settore, i quali continuarono ad applicare l'imposta in misura fissa; Ad ogni modo, l'Agenzia delle Entrate confermò la propria impostazione anche in seguito. La Direzione Regionale della Lombardia, infatti, n. 130662 del 21 dicembre 2012, riafferma il principio del cd. "contrarius actus". In particolare, nella pronuncia in esame, la Direzione Regionale della Lombardia, riprendendo una pronuncia della Direzione Regionale del Lazio, afferma che, in caso di risoluzione di una donazione di immobile per mutuo consenso, si realizza una retrocessione dell'immobile soggetta ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale; Nel 2014, si registra tuttavia una inversione di tendenza. Nella risoluzione 20/2014, l'Agenzia delle Entrate afferma che, in assenza di un corrispettivo, la risoluzione della donazione per mutuo dissenso determina l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Ciò in quanto tale risoluzione non comporta un nuovo trasferimento. Con tale risoluzione, l'Agenzia delle Entrate qualifica dunque la fattispecie in esame come negozio risolutorio, con conseguente rifiuto della tesi del cd. "contrarius actus". Per completezza, l'Agenzia delle entrate nella risoluzione in esame ha altresì chiarito che il mutuo dissenso non darebbe luogo alla restituzione delle imposte

versate in occasione dell'atto di trasferimento successivamente risolto;

Tuttavia, negli anni successivi, la Corte di Cassazione, seppur con riferimento ad atti di risoluzione di negozi onerosi, confermò la tesi del cd. "contrarius actus". Si veda al riguardo, la sentenza 4134/2015 e 8132/2016, concernenti rispettivamente la risoluzione di un contratto di cessione di azienda e di un atto di compravendita. Tali conclusioni alimentarono le incertezze degli operatori. Tali perplessità si rivelarono giustificate alla luce del contenuto della successiva risposta 439/2019.

Nella risposta 439/2019, infatti, l'Agenzia delle Entrate abbracciò di nuovo la tesi del cd. "contrarius actus". Nella pronuncia in esame, l'Agenzia delle Entrate faceva riferimento al contenuto della sentenza della Corte di Cassazione 17503/2005.


Nel 2021, tuttavia, si assiste ad un ulteriore mutamento interpretativo. Con la risposta 77/2021, infatti, l'Agenzia delle Entrate respinge ancora una volta la tesi del cd. "contrarius actus" qualificando il mutuo dissenso come negozio risolutorio. Ciò sulla base delle medesime considerazioni contenute nella ris. 20/2014.

Allo stato attuale, dunque, la tesi prevalente sembrerebbe essere quella del negozio risolutorio, con conseguente applicazione delle imposte indirette in misura fissa. Tale tesi è stata recentemente accolta, nuovamente, dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza 11401/2021. In tale pronuncia, la Corte di Cassazione afferma infatti che il mutuo dissenso non produce gli effetti tipici di un'alienazione, ma determina il ripristino ex tunc della proprietà originaria del bene oggetto di trasferimento in capo all'originario donante.

Assumendo la stabilità di tale conclusione, si pone il problema di stabilire se la risoluzione

del contratto possa comportare il rimborso dell'imposta versata. Secondo taluni, ponendo nel nulla l'originario atto di donazione, il mutuo dissenso farebbe venir meno il presupposto dell'imposta sulle donazioni, rappresentato dall'arricchimento dell'erede. Contro tale tesi depone il fatto che la risoluzione per mutuo dissenso non sia ricompresa nell'elenco delle fattispecie di rimborso previste dall'art. 42 (rubricato "Rimborso dell'imposta") del D.Lgs. n. 346/1990. Inoltre, è anche vero che, pur posto nel nulla, l'atto di donazione, fino alla risoluzione, ha pur sempre prodotto i propri effetti nell'ordinamento, determinando un arricchimento del beneficiario ed un mutamento della titolarità del bene.

* * *



Imposta sulle successioni e donazioni al momento dell'attribuzione al beneficiario – Risposte ADE 351 e 352 del 2021

L'Agenzia delle Entrate, nelle recenti Risposte ad interpello del 18 maggio 2021, n. 351 e 352, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei trust, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette, nonché con riferimento agli obblighi di compilazione del cd. "Quadro RW".

Nella risposta a interpello del 18 maggio 2021, n. 352, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di revoca del trust, con ritorno del

patrimonio vincolato in trust nella titolarità del disponente, si applicano le imposte di registro ed ipotecaria e catastale in misura fissa. Ciò sulla base del fatto che, nella fattispecie, difetta qualsiasi arricchimento in quanto il beneficiario dell'attribuzione coincide col soggetto allora disponente. La risposta in esame conferma le conclusioni contenute nella risposta n. 106/2021. Tale conclusione è valida, secondo l'Agenzia delle Entrate, "nel presupposto che la revoca del Trust sia totale, che lo stesso cesserà di esistere e che i beni immobili restituiti ai disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in trust e, specificamente, che gli immobili conferiti da ciascun disponente ritorneranno nella proprietà di ciascuno di essi". In realtà, la medesima conclusione dovrebbe essere ritenuta valida in presenza di qualsiasi revoca, anche non totale, dei beni in trust, stante l'asserita "assenza di un trasferimento intersoggettivo". Sarebbe opportuno un chiarimento a riguardo.

Più articolate sono le considerazioni svolte nella risposta del 18 maggio 2021, n. 351. In tale risposta, l'Agenzia delle Entrate esamina il caso di un trust statunitense, con beneficiario residente in Italia, istituito da un disponente fiscalmente residente negli Stati Uniti, zio del beneficiario. Il trust aveva ad oggetto la gestione di valori mobiliari. Il trustee aveva effettuato un'attribuzione a favore del beneficiario nel novembre del 2020. Il beneficiario era deceduto prima dell'attribuzione. L'istanza di interpello viene presentata dalle eredi del defunto beneficiario, al fine di avere conferma degli obblighi ad esse spettanti. In relazione a tale fattispecie l'Agenzia delle Entrate chiarisce che:

L'imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione al momento dell'attribuzione ai beneficiari dei beni e/o diritti vincolati in trust;

In relazione alle attività detenute dal trust, il beneficiario individuato deve compilare il quadro RW in qualità di titolare effettivo;

I redditi prodotti da parte di un trust estero sono attribuiti al beneficiario individuato, a prescindere dalla distribuzione, e costituiscono redditi imponibili in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 44 comma 1, lett. sexies, TUIR.

La prima conclusione conferma quanto già precisato nella citata risposta 106/2021. Peraltro, tale principio viene formulato dall'Agenzia delle Entrate, in termini generali, anche nella risposta 352/2021 di cui sopra. Ad ogni modo, la risposta 35/2021 riveste una specifica utilità in quanto il principio in esame viene formulato con riferimento ad un trust, per così dire, "ordinario", il quale prevede un trustee ed un beneficiario diverso dal disponente. Ciò a differenza delle altre risposte che concernevano fattispecie "particolari" di trust revocabili e quindi interposti (risposta 106/2021 e 352/2021). Nel caso specifico, peraltro, l'Agenzia delle Entrate esclude la debenza dell'imposta sulle successioni e donazioni stante la residenza all'estero del soggetto disponente e la mancata localizzazione in Italia dei beni oggetto di trasferimento. Da notarsi che a tal fine l'Agenzia non guarda alla localizzazione dei beni al momento del trasferimento dal disponente al trustee, bensì a dove è sito il

"credito" oggetto dell'attribuzione al beneficiario.

La seconda conclusione conferma i principi già contenuti nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E. In base a tale circolare, l'obbligo di compilazione del quadro RW riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi tipo) o ad entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o trust), siano riconducibili a persone fisiche in qualità di "titolari effettivi". Ciò si verifica in particolare in caso di beneficiari individuati, come nella fattispecie in esame.

Infine, con riferimento alle imposte dirette, la risposta in esame conferma il fatto che i redditi di trust esteri vengono tassati in capo ai beneficiari individuati a prescindere dall'effettiva distribuzione (cd. "trust trasparenti"). Tale attribuzione, peraltro, secondo l'Agenzia delle Entrate rientra nell'asse ereditario anche se effettuata dopo il decesso. Ciò naturalmente a condizione che l'attribuzione corrisponda a redditi maturati in capo al trust prima del decesso del beneficiario individuato. Particolarmente rilevanti sarebbero state eventuali precisazioni dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle modalità con le quali distinguere tra attribuzioni di reddito e attribuzioni di patrimonio. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate non fornisce chiarimenti a riguardo.

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare

Dott. Giuseppe Violetta

*Responsabile Osservatorio Wealth Management
(Giuseppe.Violetta@MorriRossetti.it)*

Linked 

Morri Rossetti



Osservatorio WM





Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it
Osservatorio-wealth.it